

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 549/69 DEL CONSIGLIO
del 25 marzo 1969**

che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 28, primo comma,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare gli articoli 16 e 22,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere della Corte di giustizia delle Comunità europee,

considerando che i privilegi, le immunità e le agevolazioni istituiti dal protocollo sui privilegi e sulle immunità, a favore dei funzionari ed agenti delle Comunità, sono concessi esclusivamente nell'interesse delle Comunità stesse ;

considerando che il godimento dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni necessari per il buon funzionamento delle Comunità dev'essere garantito ai funzionari ed agenti in funzione delle loro mansioni e responsabilità nonché della loro particolare situazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Delle disposizioni dell'articolo 12 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità fruiscono le seguenti categorie :

a) i funzionari soggetti allo statuto dei funzionari delle Comunità, ad eccezione di quelli in posi-

zione di disponibilità, ai quali si applicano esclusivamente la lettera a) e, per quanto riguarda le indennità versate dalle Comunità, la lettera c) dell'articolo 12 ;

b) gli agenti soggetti al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, eccezion fatta :

1. per gli agenti locali cui si applica unicamente la lettera a) dell'articolo 12,

2. per gli agenti ausiliari a tempo parziale ai quali si applicano unicamente le lettere a) e b) e, per quanto riguarda le retribuzioni versate dalle Comunità, la lettera c) dell'articolo 12.

Articolo 2

Delle disposizioni dell'articolo 13, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità fruiscono le seguenti categorie :

a) le persone soggette allo statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, compresi i titolari dell'indennità prevista in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio, ad eccezione degli agenti locali ;

b) i titolari di pensioni di invalidità, di anzianità o di reversibilità erogate dalle Comunità ;

c) i titolari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 135 del 14. 12. 1968, pag. 31.

⁽²⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

Articolo 3

Delle disposizioni dell'articolo 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità fruiscono le seguenti categorie :

- a) i funzionari soggetti allo statuto dei funzionari delle Comunità ;
- b) gli agenti soggetti al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, ad eccezione degli agenti locali.

Articolo 4

Salvo l'articolo 22, primo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee concernente i membri degli organi della Banca euro-

pea per gli investimenti, fruiscono dei privilegi e delle immunità di cui agli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo, secondo modalità ed entro limiti analoghi a quelli stabiliti dagli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento, le seguenti categorie :

- il personale della Banca europea per gli investimenti ;
- i titolari di pensioni d'invalidità, di anzianità o di reversibilità erogate dalla Banca europea per gli investimenti.

Articolo 5

Il regolamento n. 8/63/Euratom, 127/63/CEE ⁽¹⁾ viene abrogato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

⁽¹⁾ GU n. 181 dell'11. 12. 1963, pag. 2880/63.

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 550/69 DEL CONSIGLIO
del 25 marzo 1969

che modifica le disposizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio in Belgio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 94 e 95 di detto regime,

visto il regolamento n. 10/63/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 1963, relativo alle condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di

ricerche nucleari che prestano servizio in Belgio ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento n. 8/67/Euratom ⁽³⁾, in particolare l'articolo 16,

vista la proposta della Commissione,

considerando che compete al Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, stabilire per ogni sede di servizio, basandosi sugli usi locali, le modalità di retribuzione degli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari ;

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. 188 del 28. 12. 1963, pag. 2992/63.

⁽³⁾ GU n. 187 dell'8. 8. 1967, pag. 10.